



REPUBBLICA ITALIANA

## Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 26 agosto 2015

### NUMERO AFFARE 01221/2015

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Comune di **Pastorano** per l'annullamento delle risultanze della Conferenza dei servizi 15 giugno 2012 per la realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti non pericolosi.

### LA SEZIONE

Vista la relazione n. 18584 del 24 giugno 2015 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

visto il ricorso del 26 ottobre 2012;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.

Premesso:

Il Comune di **Pastorano** chiede l'annullamento delle risultanze della Conferenza dei servizi in data 15.6.2012, con le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri ha condiviso, facendole proprie, le motivazioni espresse dal Ministero della salute, dalla ASL Caserta, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'ARPAC in merito al progetto di realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti non pericolosi e per le emissioni in atmosfera nel Comune di **Pastorano**. Impugna anche i pareri resi dal Ministero della salute, dalla ASL Caserta, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'ARPAC in relazione a suddetto progetto.

La vicenda trae origine dalla richiesta avanzata in data 24 novembre 2011 dalla Società Di Nardi Holding Industrial al fine di realizzare un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi nel Comune di **Pastorano**. Al riguardo, la Regione Campania, competente per l'emissione del provvedimento di accoglimento della richiesta, visto il dissenso motivato espresso sul punto dal Comune di **Pastorano**, in data 9 dicembre 2011 rinviava gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attivando il meccanismo della conferenza dei servizi di cui all'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. La procedura si è conclusa con la delibera del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2012, con la quale, condividendo e facendo proprie le motivazioni espresse dal Ministero della salute, dalla ASL Caserta, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall' ARPAC, si dava atto che, assicurato il rispetto di tutte le prescrizioni impartite, sussisteva la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto sopracitato.

Avverso i provvedimenti impugnati il Comune di **Pastorano** deduce violazione degli articoli 3 e 14 quater della legge 7 agosto 1990, n- 241, difetto assoluto di motivazione, sviamento, istruttoria insufficiente, illogicità ed incongruenza,

violazione del piano regionale rifiuti della Campania ex articolo 9 della legge 5 luglio 2007, violazione del giusto procedimento.

La presidenza del Consiglio dei ministri, richiamando anche i pareri degli enti sopracitati, conclude per il rigetto del ricorso, perché dal provvedimento impugnato risulta adeguata motivazione diretta e per relationem e che quindi risultano sufficienti giudizi di valutazione di incidenza ambientale dell'opera anche in relazione al piano regionale rifiuti della Campania. Si tratta, in aggiunta, dell'esercizio di discrezionalità tecnica ed il provvedimento impugnato è da ascrivere alla categoria degli atti di alta amministrazione. Si tratta di atto adottato in esito a specifica conferenza di servizi, procedimento complesso e articolato, nel corso del quale sono state acquisite, discusse e definite tutte le valutazioni connesse alla realizzazione dell'opera.

Considerato:

L'approvazione unica di progetti per la realizzazione d'impianti di rifiuti, sono sottoposti (in via ordinaria) alla Conferenza di servizi di cui alla L. 241/1990, alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate.

Tale schema ordinario viene derogato qualora in sede di conferenza di servizi venga manifestato un dissenso da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Nel caso di specie tale dissenso era pervenuto dal Comune di **Pastorano** e quindi, la questione veniva rimessa, ai sensi dell'art. 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla Presidenza Consiglio dei Ministri, che nel rispetto dei principi di leale collaborazione previsto dall'art. 120 Cost. ha adottato il provvedimento finale, che, giusta il disposto dell'articolo 14 quater sopra citato, ha natura di atto di alta amministrazione.

Tali atti sono assoggettati ai principi costituzionali degli articoli 97 e 113 della Costituzione e sono caratterizzati da ampia discrezionalità e non possono ricondursi tra quelli soggetti ad obbligo motivazionale; tuttavia, giusta il disposto dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si palesa l'esigenza di una, sia pure sommaria, indicazione delle ragioni della decisione assunta.

Quindi, il Consiglio dei Ministri si è avvalso del potere conferitogli dalla legge quale organo di ultima istanza svolgendo, dopo aver raccolto le valutazioni delle Amministrazioni interessate, tutte favorevoli ad eccezione del Comune di **Pastorano**, un apprezzamento che è di alta amministrazione, pur nel rispetto e nella valutazione di quanto espresso dalle Amministrazioni interessate, con speciale riguardo alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

Il dissenso espresso dal Comune di **Pastorano**, benché legittimamente espresso, è stato superato dal riesame degli interessi in giuoco svolto dall'organo di ultima istanza, il quale ha ritenuto di preminente interesse la realizzazione dell'impianto, fornendo, direttamente o per relationem, idonea motivazione sul punto. Valutazione di fronte alla quale si arresta il sindacato del Consiglio di Stato in sede consultiva, il quale non può entrare nel merito delle scelte dall'Amministrazione se non per profili di palese illegittimità, contraddittorietà e irragionevolezza. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 2999 del 12/06/2014). Tali vizi non si riscontrano nel caso di specie; ciò neanche in riferimento ai dedotti vizi di violazione dei principi e prescrizioni contenuti nel pianto regionale rifiuti perché le distanze ivi disposte si riferiscono agli impianti di rifiuti pericolosi e non anche a quelli non pericolosi.

Per queste considerazioni il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE  
Hans Zelger

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Barbagallo

IL SEGRETARIO  
Gabriella Allegrini